

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-110/06, Carpi Badía/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. José María Carpi Badía.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/ Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08) (¹)

(«Dumping — Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan — Ricorso di annullamento — Prezzo all'esportazione — Confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale — Calcolo del margine di sotto-quotazione — Responsabilità non contrattuale»)

(2012/C 25/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aktioubé, Kazakistan); ed ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, successivamente A. Willems e S. De Knop, avocats)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avocats, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avocat); e Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina (GU L 317, pag. 5), nella parte in cui verte sulle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO, e, dall'altro lato, una domanda risarcimento danni

Dispositivo

- 1) L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle impor-

tazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina, è annullato nella misura in cui si applica alle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing AG supporteranno la metà delle loro proprie spese nonché le spese della Commissione europea.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà la metà delle spese della Transnational Company «Kazchrome» e della ENRC Marketing nonché le sue proprie spese.
- 5) La Euroalliages supporterà le sue proprie spese.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Sniace/ Commissione

(Causa T-238/09) (¹)

(«Aiuti di Stato — Accordi di rinegoziazione di debiti — Decisione che dichiara taluni aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di motivazione»)

(2012/C 25/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Spiace, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. J. Moncholí Fernández e S. Rating)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Urraca Caviedes, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2009, 2009/612/CE, relativa alla misura C 5/2000 (ex NN 118/97) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore dell'impresa SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria), che modifica la decisione 1999/395/CE (GU L 210, pag. 4)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Spiace, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.